



**Istituto Comprensivo Statale  
"GIULIANA SALADINO"**

Via Barisano da Trani, 7/9 – Tel.0916734993 – Fax 0916731608

**90145 – P A L E R M O**

Cod. Fiscale 80013800828 – CM PAIC897004

Osservatorio di Area Distretto 12 – Ambito territoriale 19

[www.icgiulianasaladino.edu.it](http://www.icgiulianasaladino.edu.it) - Mail: [paic897004@istruzione.it](mailto:paic897004@istruzione.it)

Circolare n. 12/A.S. 2023-2024

Palermo, 10/9/2023

Al personale docente

Al DSGA

Al RSPP

**Oggetto: Direttiva sulla vigilanza degli alunni.  
Responsabilità ed obblighi del personale docente.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il D. lgs 165/2001

**VISTO** l'art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

**Tenuto conto** del contenuto del corso di aggiornamento sulla sicurezza;

**EMANA** la seguente **direttiva** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni:

**1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica**

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici come disposto dal profilo professionale.

La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile.

**Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale (unitamente al docente di sostegno in compresenza).**

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

**La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi, il docente deve privilegiare il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, per assicurare l'accoglienza in sicurezza, **il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

**Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi** e, in caso di ritardo la classe deve essere sorvegliata da personale docente in compresenza o disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente a negligenza (art. 2048 C.C.).

Il docente – nel caso di un urgente e giustificato allontanamento dall'aula durante l'espletamento dell'attività didattica - prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori per evitare di sospendere (usare eludere ovvero sottrarsi con malizia mi sembra inopportuno) la sorveglianza degli alunni che deve essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica.

Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio, anche in modalità telematica.

## **2. Disposizioni relative ai cambi d'ora tra i docenti**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese ed i collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula. Per ovvie ragioni, si sposteranno per prima i docenti in compresenza.

I collaboratori scolastici, tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule, vigileranno sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, i docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.

### **3. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione**

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale, in collaborazione – se presente – con il docente di sostegno. Si raccomanda particolare attenzione affinché sia garantito il rispetto delle regole di convivenza civile.

### **4. Vigilanza durante gli spostamenti e nel corso delle attività.**

L'uso degli ambienti di apprendimento deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari si estende anche alle attività svolte fuori aula.

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali.

### **5. Vigilanza durante le ore di Educazione motoria e attività sportive**

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente e tutti insieme l'aula. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente.

Il dirigente scolastico potrà concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici.

Se l'alunno risultasse, invece, affetto da una patologia acuta o cronica che controindichi la pratica di attività fisica, il Medico redigerà il certificato di stato di salute del minore da consegnare al genitore, con il quale il genitore stesso potrà comunicare le condizioni patologiche del figlio e chiedere l'esenzione dall'insegnamento dell'Educazione Fisica. La richiesta di esenzione, quindi, deve essere prodotta dal genitore ed inviata al Dirigente scolastico, corredata dal certificato medico rilasciato su richiesta del genitore.

## **6. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle attività**

Il personale docente, in servizio durante l’ultima ora, predisporrà gli alunni in fila e provvederà ad accompagnarli fino alla porta esterna dell’edificio o cancello esterno se in sede centrale.

In prossimità della porta di uscita dell’edificio/del cancello in sede centrale sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

**I signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati a non intrattenersi nelle aree esterne di pertinenza dei plessi FUGA-CALANDRUCCI-VIVALDI-PALADINI.**

## **7. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d’istruzione**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M.291/92.

**In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di sostegno.** I docenti accompagnatori dovranno vigilare costantemente sugli alunni affidati. La partecipazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, senza oneri per la scuola, è consentita in accordo con gli insegnanti e previa specifica delibera del consiglio d’istituto. Per la partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione è necessaria, per ciascun allievo, l’autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Nella richiesta di autorizzazione saranno specificati: data, meta, durata del viaggio, mezzo di trasporto usato. I costi delle uscite, che devono essere contenuti, sono a carico delle famiglie degli alunni.

Si invita il DSGA a disporre quanto di competenza.

**La pubblicazione nel sito web istituzionale equivale ad ogni effetto alla affissione all’albo ufficiale.**

**Il Dirigente Scolastico**

**Prof. Giusto Catania**

*Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n° 39/1993*